

Pubblicato il 26/04/2023

N. 07173/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla
minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Liliana Farronato,
Stefano Mosillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Liliana Farronato in
Roma, Piazzale delle Belle Arti 1;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio,
Liceo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del verbale -OMISSIS- 9 novembre 2022 del Gruppo di Lavoro Operativo
– GLO che, per l'anno scolastico 2022/2023, ha assegnato all'alunna -
OMISSIS- con disabilità grave un numero di ore di sostegno (9 ore di
sostegno settimanali e 3 ore di assistenza specialistica) inadeguate rispetto

all'orario settimanale pari a 31 ore e 40 min ma soprattutto rispetto alle effettive esigenze della minore nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale ancorché di estremi sconosciuti adottato dal dirigente scolastico ovvero da qualsivoglia altro organo scolastico

ed inoltre, per l'accertamento del diritto di-OMISSIS- al numero di ore di sostegno full-time ovvero adeguate alla tipologia e gravità del suo handicap;

infine per la condanna delle Amministrazioni resistenti ai provvedimenti conseguenti al fine di rendere effettivo il diritto al numero di ore di sostegno full-time come quantificate in relazione alle effettive esigenze personali con ogni consequenziale pronuncia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La minore-OMISSIS-, riconosciuta affetta da handicap grave ex art. 3, comma 3, della L.104/1992, frequenta il secondo anno del Liceo - OMISSIS-

Con il verbale -OMISSIS- 9 novembre 2022 del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), l'amministrazione scolastica - senza aver compilato, a quanto consta, il PEI (Piano educativo individualizzato) - ha riconosciuto a-OMISSIS- 9 ore di sostegno e 3 ore di Operatore educativo per l'anno 2022/2023.

Ritenendo l'inadeguatezza delle ore di sostegno assegnate per il tipo e la gravità dell'handicap, i genitori della minore, in qualità di esercenti la

potestà genitoriale, propongono il presente ricorso, impugnando il detto verbale GLO e avanzando plurime censure per difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione depositando relazione del 18.1.2023 del dirigente scolastico del Liceo frequentato ove si riferisce che “ritenendo insufficienti le ore complessivamente assegnate, in data 18 novembre 2022 questo liceo ha prodotto agli uffici competenti dell'USR Lazio una richiesta di implementazione della dotazione organica di sostegno”, richiesta respinta per carenza di risorse.

Con ordinanza cautelare -OMISSIS- del 25.1.2023 questa Sezione ha accolto la domanda interinale ordinando all'Amministrazione di “rivalutare entro il più breve tempo possibile il sostegno assicurato all'alunna adeguandolo alla gravità della disabilità riscontrata”.

Non veniva dato riscontro espresso al *remand* cautelare, se non per il fatto che in prossimità dell'udienza di discussione la difesa dei ricorrenti dava atto che “l'istituto ha convocato un nuovo GLO, e pur senza poter disporre di ulteriori risorse, ha aumentato il numero di ore di sostegno assegnate a -OMISSIS-, portandolo a 18 settimanali”; il PEI non risultava ancora formalmente adottato.

La medesima parte ricorrente, senza depositare il provvedimento sopravvenuto, insisteva per la decisione di merito.

All'udienza pubblica del 4 aprile 2023 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

La domanda deve essere accolta.

Il verbale GLO appare del tutto carente di motivazione in merito alla determinazione di ore di sostegno, se confrontate con la gravità dell'handicap, e anzi la decisione finale appare contraddittoria in quanto preceduta dal parere del Consiglio di classe, non contestato, secondo il quale le ore di di sostegno (nove) risultano “ampiamente insufficienti per raggiungere pienamente gli obiettivi di apprendimento ed inclusione,

ritenendo che l'alunna potrebbe avere maggiori opportunità di crescita se avesse più supporto. A questo proposito il consiglio esprime il proprio rammarico perché si ritiene che -OMISSIS- potrebbe raggiungere pienamente i propri obiettivi che invece allo stato attuale risultano messi a rischio da ore di sostegno che si ritengono insufficienti. Si auspica quindi di poter meglio garantire il diritto allo studio di -OMISSIS- grazie ad un aumento delle ore di sostegno"; peraltro l'amministrazione nel ridimensionare la richiesta di sostegno non può allegare, come avvenuto da parte dell'Ufficio regionale, la mera carenza di risorse che non può, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino ad esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'integrazione scolastica (cfr. Tar Lazio n. 9312/2020).

Peraltro, va aggiunto che la mancata adozione di un PEI costituisce, per orientamento consolidato, vizio dell'attività amministrativa inerente l'assegnazione delle ore di sostegno posto che detto provvedimento costituisce una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave; ne discende che, nel caso concreto, l'attribuzione alla parte ricorrente, da parte dell'Amministrazione scolastica, di un limitato numero ore di sostegno in mancanza del documento definitivo che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato (cfr. in termini ex multis TAR Napoli n. 7446/2021).

Non può infine essere accolta la domanda di determinazione giudiziale delle ore di sostegno, anche per gli anni successivi, in quanto la natura e la disciplina del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta comportano che la relativa determinazione vada effettuata dall'Amministrazione per ciascun anno in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete e dello stato evolutivo del disabile,

fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla predisposizione del P.E.I., anno per anno.

In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini indicati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.